

Delibera numero CP- 23 del 26 novembre 2014

Provincia di Potenza - Lavori di completamento della strada di collegamento tra il Comune di Forenza e la SS. 658 Potenza Melfi

Fasc. 2208/2012

Oggetto: Provincia di Potenza - Lavori di completamento della strada di collegamento tra il Comune di Forenza e la SS. 658 Potenza Melfi.

Stazione appaltante: Provincia di Potenza

Esponente: Francesca Pascaretta legale rappresentante della Europa Strade SrL, in qualità mandataria dell'Ati appaltatrice

Importo lavori a base di appalto: 7.653.278,18 euro (Importo quadro economico EUR 11.000.196,67)

Il Consiglio

- Vista la deliberazione del Consiglio del 20 giugno 2014
- Vista la comunicazione di risultanze istruttorie prot.71624 del 24.06.2014
- Vista la relazione istruttoria prot.n. 117151 del 22.10.2014

Premesse

Nel 2012 è pervenuto alla soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, un esposto della sig.ra Francesca Pascaretta, legale rappresentante della Europa Strade srl, aggiudicataria in Ati dell'appalto per il completamento della strada tra il Comune di Forenza e la SS 658 per Melfi.

In sintesi, l'esposto ha inteso evidenziare la sussistenza di errori ed omissioni della progettazione operata dalla Provincia di Potenza in qualità di stazione appaltante e segnatamente: l'inadeguata valutazione dello stato di fatto nonché la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali (cfr. art.132, comma 6, d.lgs. 163/2006).

L'iter amministrativo per l'esecuzione dell'opera viaria è risultato accentuatamente conflittuale tra le Parti; da un lato l'Ati ha avviato sin dalla consegna dei lavori numerose contestazioni al progetto dell'opera lamentandone la non eseguibilità; dall'altro, la Provincia ha disposto la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore dei lavori ex art.136 del d.lgs. 163/2006. A seguito della risoluzione contrattuale, l'appaltatore ha devoluto la controversia al Giudice ordinario che è ancora in corso.

La Provincia e l'Ati appaltatrice hanno distintamente richiesto ed ottenuto un'audizione di fronte all'Ufficio NA-3 della soppressa Avcp (rispettivamente il 12.12.2012 e il 31.1.2013).

Con nota prot.71624 del 24.6.2014, dopo l'approvazione del Consiglio della soppressa Avcp, è stata inviata la comunicazione di risultanze istruttorie elaborata dall'Ufficio VICO-L4 (subentrato a NA3); il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, quest'ultimo dopo apposito sollecito del 29.7.2014 prot.85768, hanno fatto conoscere le rispettive controdeduzioni con prot. 79842 del 15.7.2014, prot. 90033 del 12.8.2014 e prot. 106435 del 30.9.2014.

Considerato in fatto

L'opera oggetto dell'esposto è piuttosto articolata. Essa fa parte di una progettazione avviata dal Comune di Forenza a partire dagli anni '90. È suddivisa in tre lotti e vari stralci: un primo lotto realizzato e completato; un secondo, realizzato in parte e non funzionale; un terzo lotto diviso in due tratti. Il secondo di tali tratti, e diviso in due ulteriori stralci di cui il primo è rimasto nella competenza del Comune di Forenza; il secondo stralcio - completamento della strada di collegamento tra il Comune di Forenza e la SS. 658 Melfi/Potenza - è stato trasferito, con apposito accordo, nella competenza della Provincia di Potenza. La Provincia lo ha appaltato sulla base di un progetto elaborato in origine dallo stesso Comune di Forenza. L'appalto in questione, posto in gara dalla Provincia nel 2008, ha ad oggetto il completamento di vari tratti viari già realizzati della strada di collegamento tra il Comune di Forenza e la SS. 658 Melfi-Potenza, collaudati e mai posti in esercizio; l'appalto prevede altresì la realizzazione *ex novo* di altri segmenti viari.

Le parti principali consistono nel viadotto cd. "La Fiumara" all'interno del lotto IIdeg che si sviluppa per una lunghezza di m 90; il Ponte "Isca" in corrispondenza del lotto IIIdeg, lungo m 23, e un sottovia di svincolo, sempre nel lotto III, che ha una lunghezza di m 10.80.

La Provincia, in attuazione del Piano Regionale della viabilità, ha recuperato precedenti progettazioni, provvedendo all'adeguamento del progetto posto a base di gara affidando l'incarico agli stessi progettisti incaricati originariamente dal Comune di Forenza.

L'appalto è stato affidato con procedura aperta conclusa con gara del 16.4.2008 e aggiudicazione definitiva del 27.10.2008 (determinazione dirigenziale n. 3609), a favore dell'Associazione Temporanea d'impresa costituita da: Europa Strade S.r.l., in qualità di capogruppo, e GEOCOSTRUZIONI di Fabio - TIRI Trivellazioni S.r.l. GEOCON S.r.l., quali mandanti; per l'importo di EUR 7.523.144,50, al netto del ribasso del 31,609%, oltre EUR 130.133,68 per oneri per la sicurezza e, quindi, per l'importo complessivo di EUR 7.653.278,18; il contratto veniva stipulato il 28.7.2009 e l'ultimazione era prevista originariamente il 12.6.2012.

Sin dalla consegna si sono evidenziati ritardi nell'esecuzione. L'effettivo inizio dei lavori è avvenuto il 13.1.2010 dopo tre mesi impiegati per eseguire gli espropri (incombenza questa affidata nel capitolato speciale all'esecutore), lo scotico e il taglio delle alberature.

La prima visita di collaudo in corso d'opera e avvenuta in data 31.3.2010 e la seconda in data 28.6.2010, nel cui verbale e emerso: "la commissione di collaudo evidenzia che i lavori non procedono secondo il programma ed anzi, evidenziano forti ritardi. Alla fase iniziale di perfezionamento delle procedure espropriative e di tracciamento stradale e di buona parte delle opere d'arte non e seguito l'avvio effettivo dei lavori." La terza visita di collaudo e avvenuta in data 18.5.2011; dal verbale e emerso che i lavori hanno preso avvio e tuttavia "la commissione rileva che i tombini vengono eseguiti in difformita rispetto a quanto previsto in progetto ed invita il direttore dei lavori a provvedere con i dovuti adempimenti."

Il primo ordine di servizio di messa in mora dell'Ati, reca la data del 16.7.2010 in quanto i lavori proseguivano a rilento. Contestualmente l'impresa proponeva una variante migliorativa del solo tratto di strada da realizzare ex novo (con 4 soluzioni alternative), che pero veniva rigettata dalla SA. Nei circa 10 mesi susseguenti, l'impresa non svolgeva alcuna lavorazione, nel tentativo di ottenere l'approvazione della variante migliorativa presentata a luglio 2010.

La stazione appaltante emetteva un secondo ordine di servizio dopo 15 mesi dalla consegna dei lavori (n. 2 del 18.1.2011), nel quale veniva documentata una condotta singolare dell'appaltatore. In tale ordine di servizio risultava infatti che l'Ati aveva "sorprendentemente avviato l'esecuzione delle fondazioni delle spalle del ponte ISCA" senza consentire alla direzione lavori. l'effettuazione delle procedure di accettazione dei materiali. Il direttore dei lavori sospendeva quindi l'esecuzione dell'opera. L'impresa proseguiva pero i lavori in altre sezioni stradali, limitatamente al tratto oggetto di variante migliorativa.

Nell'aprile 2011 veniva approvata dalla Provincia una proposta di variante migliorativa ai sensi dell'art.11 del d.m. 145/2000 con parere favorevole dei progettisti e del direttore dei lavori (12.4.2011). Tale perizia prevedeva una "consistente nella modifica dell'andamento plano-altimetrico e delle relative opere d'arte, riguardante il tratto tra le progressive Km 2+875,00 e Km 4+421,16, ricadente tra le sezioni 154 e 228 del III lotto [...] ridefiniva l'importo dei lavori in EUR 7.506.945, 22 che, sommato agli oneri per la sicurezza pari a EUR 130.133,68, stabiliva in EUR 7.637.078,90 l'importo complessivo necessario per eseguire i lavori, con un'economia di EUR 16.199,28 (da ripartire in parti uguali tra Appaltatore e Stazione Appaltante)".

In occasione della proposta di variante migliorativa, il responsabile del procedimento accertava la necessita di redigere anche una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett a), del d.lgs. 163/2006. I lavori infatti dovevano essere conformati alle nuove norme tecniche emanate con d.m. 14.1.2008 (entrato in vigore il 31 luglio 2009): tali norme comportavano variazioni delle classi di resistenza del calcestruzzo, con un maggiore importo del contratto di EUR 330.032,87, scaturente da soli n. 4 "nuovi prezzi". Secondo quanto spiegato dal responsabile del procedimento, per ragioni di correttezza, la perizia di variante e suppletiva e la perizia migliorativa venivano riassunte in un'unica perizia di variante, con un importo complessivo del quadro economico dell'intervento pari a EUR 13.209.172,72. Dal punto di vista tecnico, la variante migliorativa e consistita nella riduzione del numero di paratie e pali di fondazione a fronte della modifica del profilo della strada, con anche la conseguente riduzione dei volumi di scavo.

Dopo l'approvazione della variante (anche migliorativa), secondo quanto riferito dalla stazione appaltante, l'impresa riprendeva le lavorazioni con regolarita, ma in difformita dalle disposizioni progettuali e dalla stessa variante migliorativa proposta dalla medesima. Si susseguivano ulteriori tre ordini di servizio per la sospensione dei lavori a causa delle difformita delle opere realizzate; ordini, tuttavia, non rispettati da parte dell'impresa che avrebbe operato in totale autonomia: sembra, appunto, senza accogliere la dovuta "ingerenza" della direzione dei lavori. Tale comportamento dell'appaltatore veniva documentato anche dalla societa di ingegneria GA&M, incaricata dallo stesso appaltatore per la redazione della variante migliorativa. Infatti, in una nota del 18.5.2011 indirizzata a Europa Strade, alla direzione lavori e al responsabile del procedimento, scriveva: "... si fa sommessamente presente alla direzione dei lavori che sul regolamento dei lavori pubblici, art. 134 del d.p.r. 554/1999 e art. 132 del d.lgs. 163/2006, non risulta che vi siano passaggi espliciti in base ai quali l'impresa appaltatrice possa richiedere una variante. Bensi, la stessa dover essere ritenuta necessaria dalla direzione dei lavori nell'ambito dei casi di cui al comma 1 del citato art.132. Per quanto sopra, si concorda pienamente con la d.ll. sullo assoluto divieto impartito a codesta impresa di introdurre la benché minima variazione al progetto allegato al contratto se non preventivamente ordinato dalla d.ll. Detta disposizione, e stata piu volte ribadita a codesta impresa la quale si auspica assuma ad esempio questo episodio onde evitare aggravii alle lavorazioni sia in termini economici che in termini temporali."

Nel luglio 2011 l'impresa abbandonava il cantiere. Il 7 luglio 2011 la d.ll. emetteva un ordine di servizio d'immediata ripresa dei lavori, che pero rimaneva disatteso. Quindi la stazione appaltante avviava la procedura di risoluzione contrattuale ex art.136, del d.lgs n.163/2006.

Nell'ottobre 2011, l'impresa, evidentemente con atto di resipiscenza, si dichiarava disponibile a riprendere i lavori e a rinunciare a parte delle riserve iscritte sul 2deg Sal, purché fosse approvata una ulteriore variante. Al riguardo l'appaltatore comunicava alla Provincia: "L'Ati consigliandosi con il suo Avvocato Lagrotta Ignazio, al fine di poter eseguire i lavori accettava anche l'imposizione indicata dal Responsabile del procedimento di rinunciare a tutte le riserve, come espresso ufficialmente con nota del 31.10.2011, sempreché la stazione appaltante avrebbe sbloccato i lavori al fine di consentire la corretta esecuzione degli stessi [...] nei primi giorni del mese di novembre il RUP con provvedimento scellerato (sic) trasmetteva al Dirigente dell'ente Ing. Antonio Mancusi la relazione per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, senza eseguire nessun sopralluogo del fermo cantiere procurato dalla d.ll. per errore progettuale e per mancata iniziativa

alle soluzioni delle problematiche presenti in cantiere. Il Dirigente ing. Antonio Mancusi, confermava la risoluzione e trasmetteva all'Ati la determina dirigenziale del provvedimento di rescissione in data 8.11.2011 prot. 3152"

Dallo stato di consistenza dei lavori, emergeva che in due anni e mezzo l'impresa aveva realizzato solo il 12% dei lavori. Nel novembre 2011 il contratto veniva risolto, e cio nonostante l'impresa proseguiva alcune lavorazioni. La direzione dei lavori contestava l'accaduto e l'impresa sosteneva di aver svolto attivita al solo fine del ripiegamento del cantiere.

La commissione di collaudo in corso d'opera, successivamente alla risoluzione contrattuale, redigeva un verbale di accertamento tecnico contabile in cui veniva confermata l'esecuzione di opere non previste.

Infine, con determina dirigenziale n.729 del 16.4.2013, su proposta del responsabile del procedimento, veniva approvato il verbale di accertamento tecnico contabile. Veniva altresì stabilito di procedere all'esecuzione della parte di opere non ancora eseguite con un operatore scelto mediante lo scorrimento (cfr. art.140 del d.lgs. 163/2006).

Nel giugno 2013 la Provincia comunicava che nessuna delle imprese interpellate in fase di scorrimento aveva aderito all'invito. Pertanto il responsabile del procedimento dava disposizioni all'Ufficio della d.l. di procedere all'aggiornamento del progetto, valutando le opere a farsi con il prezzario vigente ex art.133, del d.lgs. 163/2006, al fine di procedere al riappalto dei lavori residuati dall'ultimazione prematura.

Con determinazione dirigenziale n.1005 del 22.5.2013, l'Ufficio Viabilita e Trasporti, approvava la perizia per l'esecuzione dei lavori residui da riaffidarsi.

Ritenuto in diritto

Una prima questione da esaminare, e il contrasto sorto in merito alle finalita della perizia di variante migliorativa; infatti l'Ati dichiarava che tale variante si rendeva necessaria al fine di sopperire a errori di progetto.

Per una chiara lettura di tale punto della controversia, deve farsi riferimento alle affermazioni del direttore dei lavori apposte in sede di controdeduzioni alle riserve iscritte dall'Impresa nel Sal n.2 del 17.04.2012. In esse, si legge: "[...] e insostenibile che la variante "migliorativa" si sia resa indispensabile per porre rimedio ad errori e deficienze progettuali. Tale affermazione, che l'Ati doveva comprovare nelle sedi proprie, e ad ogni buon conto priva di minimale fondamento, in quanto l'Ati sarebbe stata eventualmente tenuta a denunciare per tempo detti presunti difetti, anziche fingere di farsi carico di una nuova progettazione. E vero invece, ed al contrario, che l'Ati ha assunto l'iniziativa di proporre la variante solo dopo aver constatato l'indisponibilita di questa d.l. a prestarsi a redigere una variante suppletiva funzionale alla previsione di diverse voci di prezzi, per lavorazioni e forniture, da essa stessa quotate, in sede di gara, con prezzi estremamente piu remunerativi di quelli attinenti alle previsioni di progetto esecutivo."

In merito allo stesso tema, in una nota di riscontro all'Ati del maggio 2010, la d.l. chiarisce ancor meglio che "la predisposizione di variante migliorativa consegue ad una palese carenza organizzativa (verbalmente riconosciuta da codesta Ati) dovuta alla indisponibilita di specifiche tecnologie e relative attrezzature previste dalle lavorazioni di progetto, e pertanto le rivendicate dilatazioni della tempistica esecutiva scontano evidenti vostre inadeguatezze, che non possono essere ribaltate sulla responsabilita dell'ente appaltante."

Le citate considerazioni della direzione dei lavori, sembrano condivisibili se si considera che, qualora si fosse realmente trattato di errori di progetto (fissazione di un diverso profilo stradale), l'appaltatore, che certamente non opera in veste di *nudus minister*, doveva comunicare al RP, ex art.164 del d.p.r. n.207/2010, i problemi tecnici che avrebbero potuto influire sul regolare andamento dei lavori.

Del resto, le sole modifiche della livelletta (cambiamento delle pendenze), non sembrano potersi inquadrare *tout-court* nella nozione di errore di progetto ex art.132, comma 1, lett.e), e comma 6, del d.lgs. n.163/2006; probabilmente, la variazione del profilo stradale (benintesi, in un determinato tratto) e delle opere d'arte relative, deve riguardarsi quale ulteriore ottimizzazione o aggiustamento delle livellette, senza pero che la soluzione di progetto potesse giungere finanche "a pregiudicare in tutto o in parte la realizzazione dell'opera". In breve, l'Ati avrebbe potuto e dovuto argomentare diversamente, se le eventuali lacune del piano quotato ecc. avessero comportato la necessita di cambiare in corso d'opera la tipologia del ponte, le luci, il materiale di costruzione delle pile o delle travate, la tecnica costruttiva, ecc. Ne sembrano rinvenibili in atti le restanti tre fattispecie declamate nel comma 6, art.132 citato.

Nondimeno, anche l'operato dell'amministrazione pone perplessita. Infatti, una seconda questione riguarda questa volta le affermazioni del responsabile del procedimento, laddove questi spiega le vere (sic) motivazioni per cui la variante migliorativa proposta in origine dall'Ati appaltatrice non era ricevibile.

Nel merito si legge: "La realta e altra; infatti sin dal marzo 2010 (a un anno circa dalla consegna, ndr) l'appaltatore avvio insistenti ed ossessive pressioni sulla direzione lavori, volte ad ottenere la redazione di una perizia di variante e suppletiva finalizzata a sostituire le lavorazioni offerte a prezzi oltremodo bassi, che avevano preconstituito le condizioni per l'aggiudicazione della gara, con lavorazioni alternative, offerte a prezzi ben piu generosi e remunerativi, o nemmeno offerte, e pertanto necessitanti di formazione di nuovi prezzi". Il RP riportava infatti i ribassi di singole lavorazioni (l'offerta era a prezzi unitari): pali 34 %; tiranti 47 %; micropali 77%; gabbioni 56 %; muratura 50 %, casseforme 65 %, ecc. di questo passo. Fino a sottolineare, in senso negativo, che le

lavorazioni affette da tali ribassi superano il 51 % dell'intero appalto aggiudicato a oltre il 31 % dell'importo a base di gara.

In ordine alla congruità dell'offerta, nelle controdeduzioni alla CRI, il r.p. ha espresso valutazioni poco convincenti e palesemente contraddittorie. Questi ha ribadito che le lavorazioni furono ritenute congrue sulla base di una valutazione complessiva dell'offerta e non certo in considerazione di singoli prezzi unitari; il ribasso del 31,609 % rientrava comunque nella media dei ribassi di aggiudicazioni risalenti al periodo. In realtà, la memoria con la quale il r.p. ha concluso per la congruità dell'offerta, è affetta da vari salti logici. Nei 5/6 della relazione argomentava come "non vi siano elementi tali da rimuovere il carattere di anomalia dell'offerta stessa, che pertanto e da ritenersi incongrua e dunque anomala". In punti precedenti aveva rilevato addirittura una "vera e propria modifica" dell'offerta in sede di gara e come tale inaccettabile anche nei riguardi di tutte le offerte che avevano partecipato alla gara stessa. Poi, una volta pervenuta una seconda memoria giustificativa dell'Ati appaltatrice, nell'ultima pagina del giudizio, il r.p., senza riportare valutazioni di merito, dava atto che l'impresa, recependo una sua richiesta, aveva prorogato la validità dei prezzi offerti a tutta la durata dell'appalto. Quindi la dichiarava "nel suo complesso seria, attendibile, affidabile e pertanto non anomala". E evidente la natura apodittica di tale giudizio che, proprio a fronte delle notevoli riserve espresse nella stessa relazione dal RP, dovevano riccamente sostanzarsi nei motivi di dissolvimento delle gravi deficienze dei prezzi dell'offerta prima evidenziate. La contraddizione, e invece insita nella giustificazione di congruità data in base alla vicinanza del ribasso di aggiudicazione ai ribassi medi operati nel mercato analogo; se ciò valeva come argomento per ritenere congrua l'offerta, non si vede quale sia stata l'utilità di nominare una commissione di valutazione dell'offerta. Infine, sul punto, e del tutto singolare la richiesta all'Ati appaltatrice di estendere la validità dei prezzi unitari a tutta la durata dell'appalto: infatti i prezzi sono fissi e invariabili per definizione.

Ciò prova in realtà, che vi era la consapevolezza della stazione appaltante di un ribasso eccessivo che avrebbe potuto compromettere, come sovente avviene, il buon andamento dell'appalto.

Quanto alle supposte "pressioni" non risulta se il d.l. le abbia partecipate al r.p. o all'Autorità competente, considerato il *fumus* della vicenda; infine, non è risultato chiaro dagli atti e dall'audizione della stazione appaltante, per quali motivazioni non sia stata rigettata la variante per la parte migliorativa visto il margine di un guadagno di spesa da parte della stazione appaltante poco sotto EUR 10.000 a fronte di un importo contrattuale pari a EUR 7.653.278,18.

Sull'adeguamento del progetto al dm 14.1.2008, non sembra invece che possano sollevarsi obiezioni alla stazione appaltante, alla luce dell'art.132, comma 1, lett. a), del d.lgs. n.163/2006 (jus superveniens).

Sull'accettabilità della variante "migliorativa" proposta dall'impresa (che prevedeva infatti una modifica dell'andamento plano-altimetrico e delle relative opere d'arte), la stazione appaltante è sembrata però incerta e non solerte: dapprima la respingeva e poi, evidentemente con atto di resipiscenza (parere tecnico del d.l. del 6.12.2010), provvedeva agli incumbenti relativi alla perizia di variante, compresa l'approvazione, in tempi peraltro non proprio brevi; gli "errori di progetto" erano stati già palesati con le riserve mentre l'atto di sottomissione interveniva il 3.8.2011 (contratto del 28.7.2009).

Anche la questione sull'attendibilità dei rilievi sollevata dall'Ati appaltatrice, è risultata piuttosto controversa e poco chiara: l'appaltatore, nell'audizione del 31.01.2013, ha sostenuto che "il progetto non poteva essere realizzato in quanto il grado di attendibilità dei rilievi a base di progetto non era affidabile poiché gli stessi non corrispondono al reale stato di fatto".

D'altro canto deve rilevarsi che le condotte dell'Ati non sono state consone ai noti principi di cooperazione cui le parti si devono attenere, fino a giungere ad una sorta di *break down* allorché la stazione appaltante, a fronte del rifiuto di riprendere immediatamente i lavori, promuoveva la procedura di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art.136 del d.lgs. 163/2006. Procedura che l'Ati, come detto, ha impugnato davanti al Giudice ordinario.

E inoltre emerso che l'impresa abbia eseguito *motu proprio* alcune lavorazioni in difformità al progetto esecutivo posto a base di gara. Dunque la Provincia si è vista costretta alla risoluzione contrattuale, non solo per la mancata ripresa dei lavori, ma anche per la sostanziale difformità degli stessi dal progetto esecutivo; infatti, dallo stato di consistenza (elaborato dalla Commissione di collaudo il 15.3.2013) risulta che non tutti i lavori sono risultati riconoscibili in contabilità, in quanto difformi dal progetto esecutivo e segnatamente: n. 5 tombini di attraversamento idraulico, che sono stati realizzati in opere in elevazione in c.a. anziché in gabbioni e materassi riempiti in pietrame come previsti e autorizzati, in assenza della procedura ex art. 94 e 65 del d.p.r. 380/2001; n. 2 fusti-spalla del ponte Isca: la loro realizzazione, prevista con n. 5 baggioli e relativi apparecchi di appoggio per pari numero di travi d'impalcato, e invece arbitrariamente consistita in una testa a 4 baggioli, per una decisione autonoma dell'Ati di limitare le travi a n. 4, non autorizzata dalla d.l., in assenza di un progetto e dei relativi calcoli strutturali, e di canonica procedura ex art. 94 e 65 del d.p.r. 380/2011. Inoltre, la geometria della testa del fusto è stata arbitrariamente modificata rispetto alle previsioni progettuali.

Ma assai più grave è risultata la modifica apportata alla soluzione costruttiva del viadotto Isca, dove l'Ati, sprovvista di qualsivoglia ordine di servizio (per quanto in atti), ha ridotto le luci in c.a. precompresso da n.5 a n.4, aumentando l'altezza delle travi precomprese e della soletta di solidarizzazione in cls (di cm 25). Sembra quindi configurarsi la violazione dell'art. 161, co. 1, del d.p.r. 207/2010: "nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall'art. 132 del Codice".

Infine e risultato che l'impresa abbia eseguito ulteriori opere successivamente alla data di risoluzione del contratto (8.11.2011), forse per la messa in sicurezza, e che l'importo delle opere non riconoscibili in contabilità, ammonti a EUR 236.263,20.

In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

1. Approva la presente deliberazione alla luce delle considerazioni che precedono;
2. Rileva che la procedura di risoluzione posta in essere dalla Provincia di Potenza ex art.136 del d.lgs. n.163 del 2006, e apparsa necessitata dalle ripetute e gravi disfunzioni dell'operato dell'Ati appaltatrice;
3. Evidenzia che la condotta dell'Ati appaltatrice è risultata non consona ai doveri di cooperazione con la stazione appaltante, che ha raggiunto punti di particolare gravità laddove si è spinta ad eseguire il viadotto con caratteristiche geometriche-strutturali diverse da quelle di progetto e senza l'approvazione preliminare della stazione appaltante;
4. Rileva che la Provincia di Potenza, e per essa il Responsabile del Procedimento, dal canto suo, è pervenuta tardivamente alla risoluzione in danno, a soli 8 mesi dalla scadenza del contratto; mentre, poco dopo l'esecuzione degli espropri, i lavori non avevano fatto registrare gli avanzamenti previsti;
5. Rileva che i tempi non brevi impiegati per le decisioni afferenti le perizie di variante, fino alla loro approvazione, e i ritardi maturati prima della risoluzione, sono ascrivibili, seppure in parte, anche al Responsabile del Procedimento;
6. Rileva che non è comprovata la sussistenza di un errore di progetto ex dell'odierno art. 132, co.1 lett.d, del d.lgs. 163/2006;
7. Rileva che le valutazioni sulla congruità dell'offerta aggiudicataria sono risultate contraddittorie e avrebbero dovuto/potuto comportare l'accantonamento dell'offerta;
8. Dispone la segnalazione del caso alla Procura della Repubblica e alla Procura regionale della Corte dei Conti, per quanto di competenza;
9. Dispone che la Direzione Generale Vigilanza Lavori invii la presente deliberazione alla Provincia di Potenza e all'esponente.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 28 gennaio 2015

Il Segretario, Maria Esposito